

STATUTO DELLA

"ASSOCIAZIONE OBIETTIVOCOMUNE"

Articolo 1

E' costituita ai sensi degli art. 36 e segg. del codice civile, l'Associazione denominata: "ASSOCIAZIONE OBIETTIVOCOMUNE".

Articolo 2

L'Associazione ha sede in Roma.

La sede sociale potrà essere modificata, purché all'interno del Comune di Roma, con delibera dell'Assemblea dei soci, senza necessità di una modifica statutaria.

Filiali, succursali, agenzia, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero, potranno essere istituiti o soppressi con semplice decisione del Consiglio Direttivo; spetta invece all'Assemblea dei soci decidere il trasferimento della sede legale e l'istituzione di sedi secondarie.

Il domicilio dei soci, per i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

Articolo 3

L'Associazione ha durata illimitata, fatto salvo il diritto di recesso dei soci.

Articolo 4

L'"ASSOCIAZIONE OBIETTIVOCOMUNE" è un punto di incontro e di confronto tra le donne e gli uomini che intendono occuparsi di politiche pubbliche nel Territorio di Roma e del Lazio, con attenzione sia alla dimensione locale che a quella nazionale.

L'Associazione, che non ha fini di lucro, ha lo scopo di realizzare attività ed iniziative nel campo dell'analisi delle politiche pubbliche, sociali ed economiche,

in grado di contribuire alla definizione di modalità e strumenti innovativi di interpretazione della realtà sociale, locale e regionale, anche ai fini del rinnovamento delle rispettive pratiche di governo.

L'Associazione intende orientare tali iniziative nel solco della tradizione del riformismo italiano ed europeo, con l'ambizione di contribuire a rinnovarne la capacità di adattamento alle mutate esigenze dell'evoluzione e della stratificazione sociale contemporanee, ai fini dell'affermazione di una società aperta ed accogliente, capace di coltivare i contrasti sociali in chiave di diminuzione delle disuguaglianze, di integrazione dei bisogni e delle soluzioni offerte dalle politiche pubbliche e di sviluppo del benessere individuale e collettivo.

Scopo dell'Associazione è lo studio e la riflessione sulle politiche pubbliche sociali ed economiche, a carattere locale, nazionale, europeo ed internazionale attraverso l'organizzazione di incontri convegni e ricerche e attraverso la diffusione delle informazioni e dei documenti prodotti.

L'Associazione promuove attività inerenti gli scopi sociali, quali a titolo esemplificativo:

- l'organizzazione e la realizzazione di seminari, convegni, corsi di studio, corsi di formazione attraverso l'uso di ogni tecnica dei media, dalla stampa su carta alla dimensione tecnologica (via internet, onde radio e tv, fibra ottica e/o altro ritrovato tecnico che ne permetta l'effettuazione);
- la promozione di idee e proposte di legge, di regolamento, di regolazione in campo sociale, economico e politico, così come di contributi di analisi e ricerca e

di iniziative di rilevazione statistica, quantitative e qualitativa;

- la promozione di premi, eventi e manifestazioni culturali, che possono riguardare tutti i settori della vita sociale, economica, politico-storica e sportiva;

- la partecipazione a progetti di carattere italiano, europeo e internazionale, di ricerca, analisi statistica, individuazione di proposte di intervento per le politiche pubbliche, relativi al proprio oggetto sociale e politico;

- attività editoriali e pubblicistiche realizzabili con qualsiasi mezzo che ne consenta la realizzazione e diffusione;

- la realizzazione e l'acquisizione di spazi editoriali su qualsivoglia media, nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi sull'editoria;

Il perseguimento degli scopi sociali e delle attività associative potrà essere realizzato anche attraverso l'acquisizione di finanziamenti da soggetti privati, istituzioni pubbliche italiane, internazionali o di altri Paesi.

L'Associazione nel rispetto della propria autonomia organizzativa ed amministrativa, può stabilire, con altri enti ed organizzazioni similari, forme di collaborazione su specifici progetti, ovvero di tipo organico e continuativo.

L'Associazione in base allo statuto ed ai regolamenti, ha facoltà di aderire ad altre organizzazioni con finalità analoghe.

Articolo 5

L'Associazione è aperta a tutti coloro che, compiuti 18 (diciotto) anni, siano interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori e onorari.

I soci fondatori sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione e coloro ai quali tale qualifica è attribuita con delibera del Consiglio Direttivo in considerazione di particolari meriti nei confronti dell'Associazione.

I soci ordinari sono coloro che partecipano all'attività dell'Associazione; essi sono ammessi dal Consiglio Direttivo e versano all'Associazione la quota associativa deliberata dall'assemblea.

I soci sostenitori sono coloro che versano all'Associazione una quota associativa almeno doppia rispetto a quella deliberata dall'Assemblea.

I soci onorari sono le persone che si sono distinte per meriti particolari o hanno sostenuto in maniera particolare l'Associazione o i fini da essa perseguiti; i soci onorari sono presentati a discrezione del Consiglio Direttivo all'Assemblea che, quindi, li nomina; essi non sono tenuti al versamento della quota associativa.

L'adesione all'Associazione è volontaria ed avviene secondo le modalità di cui al successivo art.6.

E' espressamente esclusa qualunque partecipazione temporanea alla vita dell'Associazione.

Articolo 6

L'ammissione a socio è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati da indirizzarsi al Consiglio Direttivo ed al pagamento della quota associativa deliberata dall'Assemblea.

Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

Il socio non ammesso potrà sempre ricorrere all'Assemblea dei soci per l'ammissione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci.

Tutti i soci sono tenuti all'osservanza delle norme statutarie e dei regolamenti, nonché al pagamento delle quote associative fissate annualmente dall'Assemblea.

Le quote od i contributi associativi sono intrasferibili e non rivalutabili, ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte.

Articolo 7

La qualità di socio si perde in seguito a recesso o esclusione o decadenza.

Il recesso deve essere comunicato per iscritto al Consiglio Direttivo.

La decadenza o l'esclusione di un socio può essere deliberata dal Consiglio Direttivo per uno dei seguenti motivi:

- a) non ottemperanza al presente Statuto o agli eventuali regolamenti o alle deliberazioni degli organi associativi;
- b) inadempienza al versamento delle quote dopo almeno due solleciti a cura del Tesoriere;
- c) interdizione, inabilitazione;
- d) condanne penali per reati non colposi;
- e) svolgimento di altra attività contraria alle finalità associative;
- f) interdizione dai pubblici uffici.

Un socio può essere inoltre escluso con motivata delibera del Consiglio Direttivo, sottoposta alla conferma dell'Assemblea dei soci, che potrà ascoltare le ragioni dell'interessato, nel caso in cui abbia danneggiato materialmente o moralmente

l'Associazione.

La morosità, relativamente al versamento della quota associativa iniziale e/o annuale, comporta automaticamente la perdita del diritto di voto con decorrenza dall'anno successivo a quello cui si riferisce l'ultimo contributo versato.

Articolo 8

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- il/i Revisore/i.

Articolo 9

L'Assemblea dei Soci, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti coloro che sono in regola con il versamento della quota associativa o iscrizione e si riunisce su convocazione del Presidente.

Essa è presieduta dal Presidente o, in caso di assenza o impedimento di questi, dalla persona designata dai soci presenti con diritto di voto.

L'Assemblea si riunisce in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, mediante avviso consegnato a mano ovvero inviato a mezzo fax o e-mail almeno sette giorni prima della data di riunione; essa può riunirsi in sessione ordinaria o straordinaria e con le stesse modalità di avviso, quando il Consiglio Direttivo od il Presidente ne ravvisi la necessità o la richieda almeno la metà dei soci con diritto di voto.

Ogni socio con diritto di voto può votare in Assemblea.

Perdono il diritto di voto i soci che risulteranno assenti ingiustificati a tre riunioni consecutive dell'Assemblea dei soci. La riammissione al voto avviene con delibera del Consiglio Direttivo, su richiesta dell'interessato.

Sono di competenza dell'Assemblea:

- a) l'elezione ed il numero dei membri del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza;
- b) le modifiche dello Statuto;
- c) l'approvazione del bilancio;
- d) la determinazione dell'importo della quota associativa;
- e) la nomina del Revisore/Collegio dei Revisori;
- f) la determinazione, alla scadenza dell'Associazione, delle modalità di liquidazione e la nomina dei liquidatori;
- g) in generale tutte le decisioni essenziali alla vita dell'Associazione.

L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti, aventi diritto al voto.

L'assemblea straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, è regolarmente costituita e delibera con la presenza ed il voto favorevole di tanti soci che rappresentano la metà più uno dei soci aventi diritto al voto.

L'assemblea è straordinaria nel caso in cui si debba deliberare in ordine a

modifiche statutarie e ad atti di disposizione dell'eventuale patrimonio immobiliare dell'Associazione ovvero sullo scioglimento dell'Associazione.

Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea mediante delega scritta conferita solo ad altri soci, anche se membri del Consiglio Direttivo. Ciascun socio non può essere delegato a rappresentare più di due soci.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo dell'Associazione; si compone di un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri e tra i membri che lo compongono viene eletto, dall'Assemblea, il Presidente.

Il Consiglio Direttivo può decidere di nominare tra i suoi componenti un Tesoriere, stabilendone i rispettivi compiti e poteri.

I membri del Consiglio Direttivo **durano in carica per tre esercizi** e sono rieleggibili.

I membri del Consiglio Direttivo sono nominati dall'Assemblea dei soci, che ne decide altresì il numero, anche sulla base di un regolamento eventualmente approvato dalla stessa.

Il Consiglio Direttivo propone i regolamenti, presenta il bilancio e le altre relazioni all'Assemblea dei soci e delibera in ordine alla sussistenza dei requisiti per l'attribuzione del diritto di voto ai soci che ne abbiano fatto richiesta scritta; delibera in ordine alle domande di adesione di nuovi soci che devono essere presentate da almeno uno dei suoi membri.

E' facoltà del Consiglio Direttivo nominare soggetti benemeriti tra coloro che si siano particolarmente distinti nei confronti dell'Associazione ed in campi di

attività connessi agli scopi che essa persegue.

Tali soci possono intervenire alle assemblee, senza diritto di voto.

Il Consiglio Direttivo è preposto, inoltre, a tutte le attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che lo Statuto e la legge non abbiano espressamente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo, è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno una volta ogni sei mesi. Il Presidente dispone, inoltre, la sollecita convocazione del Consiglio, nel caso ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri.

Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi con la partecipazione a distanza di uno o più componenti, attraverso teleconferenza o altri strumenti di connessione telematica.

Il Consiglio Direttivo delibera con il voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Articolo 11

Il Presidente dell'Associazione è anche Presidente del Consiglio Direttivo; è eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica tre esercizi ed è rieleggibile; ad esso spetta la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, nonché l'esercizio dei poteri di amministrazione ad esso delegati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e dell'Ufficio di Presidenza, ne prepara l'ordine del giorno e assicura l'efficace esecuzione dei deliberati.

Il Presidente, nello svolgimento delle sue funzioni, è affiancato da due soci, entrambi eletti dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo, che formano l'Ufficio di Presidenza, unitamente allo stesso Presidente.

L'Ufficio di Presidenza delibera in maniera collegiale.

Articolo 12

Il Tesoriere è eletto dall'Assemblea tra i membri del Consiglio Direttivo ed ha la responsabilità in materia di contabilità.

Articolo 13

Potrà essere nominato dall'Assemblea, su proposta del Presidente, anche un Comitato di Garanti composto da personalità del mondo della cultura, della ricerca, della politica, del mondo economico, imprenditoriale, religioso, particolarmente sensibili ed attente agli scopi dell'Associazione.

Articolo 14

Il Revisore/Collegio dei Revisori è l'organo di controllo dell'Associazione, si compone da 1 (uno) o 3 (tre) membri e può essere, in questo ultimo caso, nominato un Presidente.

La loro durata in carica è di tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Revisore/Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei soci.

Il Revisore/Collegio dei Revisori accerta la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione, sottopone a controllo il bilancio annuale e riferisce alla Assemblea dei Soci con propria relazione annuale.

Il Revisore/Collegio dei Revisori è convocato dal Presidente ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità e comunque almeno una volta ogni quattro mesi; delibera con il

voto favorevole della maggioranza dei membri in carica.

Articolo 15

Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, dai finanziamenti dei soci, dai finanziamenti pubblici o privati a cui l'Associazione dovesse accedere, dai contributi e dai beni mobili ed immobili che l'Associazione acquisterà o che ad essa perverranno a titolo di donazione, eredità o legato, salvo quanto previsto eventualmente dalla legge.

Articolo 15

Non è ammissibile distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 16

In caso di scioglimento, per qualunque causa, l'Assemblea perverrà alla nomina di un liquidatore o di un comitato di liquidazione ed alla destinazione dell'eventuale attivo; l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 17

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si fa diretto riferimento alle disposizioni del codice civile ed alle altre norme di legge in materia.